

Penale Sent. Sez. 2 Num. 37478 Anno 2019

Presidente: RAGO GEPPINO

Relatore: MONACO MARCO MARIA

Data Udiienza: 14/05/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
e sui ricorsi proposti da

MUNJIU ARTUR nato il 11/10/1991

COSTRU IVAN nato il 10/08/1988

nel procedimento a carico di questi ultimi e di

BABYUK VLADYSLAV nato il 12/04/1990

LAMI GIOVANNI nato a FORLI' il 15/04/1965

avverso la sentenza del 03/07/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del P.G. ricorrente e del ricorso del
ricorrente COSTRU IVAN e per l'annullamento con rinvio per il ricorrente MUNJIU
ARTUR;

uditi i difensori, l'avv. CRISTIAN MONGODI che in difesa di MUNJIU ARTUR chiede
l'annullamento con rinvio, nonché gli avvocati ALESSANDRO CRISTOFORI e GIOVANNI
PRINCIPATO, difensori BABYUK VLADYSLAV, e l'avv. MARCO MARTINES, difensore di
LAMI GIOVANNI, che concludono per l'inammissibilità del ricorso del P.G.



RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, con sentenza del 3/7/2018, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FORLI' in data 20/7/2017, assolveva BABYUK VLADYSLAV e LAMI GIOVANNI per non aver commesso il fatto e, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, aumentava la pena inflitta e confermava nel resto la condanna nei confronti di MUNJIU ARTUR e COSTRU IVAN per i reati di cui agli artt. 628, 605 e 582, 583 e 576 CP.

1. In data 1 marzo 2013 veniva commessa a Cesena una rapina in danno del negozio "Filatelia e Numismatica 2000" di cui era titolare Franco Serra. Nel corso della stessa la persona offesa subiva delle lesioni gravissime e veniva legata ed imbavagliata. All'esito dei primi accertamenti, poiché riconosciuto da alcuni testimoni, veniva sottoposto ad indagini tale Dimitri Postica ma gli inquirenti ritenevano che in merito alla posizione dello stesso non vi fossero sufficienti elementi. Successivamente, a partire dall'anno 2015, venivano acquisite le dichiarazioni di Irina Tsaregradska in merito ad alcune informazioni da questa apprese ascoltando una conversazione in un bar, e le dichiarazioni accusatorie rese dallo stesso Postica, nel frattempo detenuto ed indagato anche per altre rapine. Da tali elementi emergeva che i soggetti coinvolti nella rapina sarebbero stati Artur Munjiu, Vladyslav Babyuk, Ivan Castru, Giovanni Lami e Denis Cibotari.

All'esito delle ulteriori indagini effettuate sentendo di nuovo alcune persone informate dei fatti e, per lo più, con l'acquisizione di tabulati telefonici di varie utenze e delle celle da queste agganciate, gli indagati, tranne il Cibotari che rimaneva latitante, venivano rinviati a giudizio e processati per i reati di rapina aggravata, tentato omicidio e sequestro di persona.

Il giudizio veniva celebrato con le forme del rito ordinario e tutti gli imputati, diversamente qualificato il reato di tentato omicidio in quello di lesioni personali gravissime, venivano condannati alla pena di otto anni. Secondo il Tribunale le imputazioni dovevano ritenersi tutte integralmente provate sulla base delle dichiarazioni accusatorie rese da Postica e Barsky, altro soggetto a conoscenza dei fatti che era in compagnia del primo quella stessa mattina e che conosceva molti degli autori materiali dei fatti, e della Tsaregradska. Dichiarazioni che avrebbero trovato riscontro dall'esame dei tabulati e dei contatti telefonici intercorsi. In specifico, secondo il Tribunale, come contestato, sarebbe stato provato che il Munju ed il Costru avrebbero partecipato

materialmente con il ruolo di palo ed il Babyuk ed il Lami quali ideatori e concorrenti morali.

Avverso la sentenza presentavano appello tutti gli imputati ed il pubblico ministero.

Gli imputati criticavano sotto diversi profili gli argomenti posti a fondamento della dichiarazione di responsabilità. In particolare osservavano le difese che i testi Postica, Barsky e Tsaregradska non potevano essere ritenuti attendibili poiché da più elementi (ad esempio le telefonate ed i contatti intercorsi anche lo stesso giorno della rapina) risultava un loro diretto coinvolgimento nei fatti. Quanto riferito dalla Tsaregradska, poi, sarebbe del tutto incredibile; le dichiarazioni del Postica, sarebbero contraddittorie e la sua conoscenza, soprattutto con riferimento ad alcuni degli imputati, sarebbe generica.

Il pubblico ministero, di contro, ritenuta la pena base applicata troppo mite, chiedeva che il trattamento sanzionatorio venisse adeguato alla gravità dei fatti.

All'esito del giudizio di appello la Corte territoriale riteneva di accogliere gli appelli degli imputati Babyuk e Lami, che assolveva per non aver commesso il fatto, e del pubblico ministero con riferimento alla pena per Costru e Munjiu, che rideterminava in anni 10 di reclusione ciascuno.

A parere della Corte territoriale le dichiarazioni rese dai testi, il Postica ascoltato ai sensi dell'art. 197 *bis* cod. proc. pen. in quanto originariamente indagato per lo stesso reato, infatti, non erano del tutto credibili e, all'esito di una più attenta ed articolata valutazione, doveva ritenersi che le stesse fossero adeguatamente riscontrate solo in relazione alla responsabilità di Munjiu e, anche considerando gli specifici elementi acquisiti, di Costru.

2. Avverso la sentenza propongono ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna e gli imputati condannati che, a mezzo dei rispettivi difensori, deducono i seguenti motivi.

3. Ricorso avv. Mangodi per Munjiu.

3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità. La difesa critica il ragionamento seguito dalla Corte territoriale quanto alla valutazione delle prove acquisite, con specifico riferimento alla ritenuta credibilità del Postica, alla mancata considerazione della "ricostruzione alternativa" ed alle contraddizioni che emergono dalla difforme

conclusione cui la Corte è pervenuta in merito alla posizione del coimputato Babyuk. Gli argomenti utilizzati dalla Corte, come ad esempio il fatto che l'imputato non si è sottoposto ad esame per contestare il ritenuto utilizzo dell'utenza con finale 109 intestata al Barsky, unico effettivo elemento a carico, sarebbero del tutto inconferenti.

3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accoglimento dell'appello incidentale del pubblico ministero. In specifico la difesa evidenzia che la Corte territoriale, fondando l'aumento della pena esclusivamente sull'elemento costituito dalla circostanza che l'imputato non si sia sottoposto ad esame, applicherebbe erroneamente la legge penale.

4. Ricorso avv. Alberini per Costru.

4.1. Violazione di legge *"in punto valutazione della chiamata in reità fatta dal Postica Dimitri, escusso nelle forme di cui all'art. 197 bis c.p.p."* e vizio di motivazione *"con riferimento alla dichiarazione di responsabilità. Il ricorrente evidenzia che la Corte, che pure ha riconosciuto che il Postica era stato escusso ai sensi dell'art. 197 bis cod. proc. pen., non avrebbe proceduto alla corretta valutazione delle dichiarazioni da questo rese da effettuarsi ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. In specifico la corte non avrebbe adeguatamente motivato quanto alla credibilità intrinseca del Postica che, invece, era ed appariva essere soggetto estremamente interessato all'esito del processo. In assenza di "altri elementi di prova" esterni ed estranei alla dichiarazione, d'altro canto, tale attendibilità complessiva non poteva essere ritenuta se non incorrendo, come avvenuto, in una ipotesi scolastica di "vizio circolare della prova" per il quale l'elemento di prova esterno riscontra l'attendibilità della dichiarazione che, a sua volta, è chiamata a corroborare l'esistenza del primo. Sotto tale profilo, pertanto, le dichiarazioni del Postica sarebbero inutilizzabili. In merito alla valutazione operata, inoltre, la motivazione sarebbe contraddittoria con le conclusioni alle quali la medesima Corte è pervenuta circa l'attendibilità del dichiarante in relazione alle posizioni degli imputati Babyuk e Lami.*

4.2. Violazione di legge in relazione all'art. 605 cod. pen. *"in punto di mancato assorbimento del delitto di sequestro di persona in quello di rapina"*. La difesa evidenzia che la limitazione della libertà personale del Serra, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, si sarebbe limitata allo stretto necessario per la commissione della rapina e che, pertanto, il reato sarebbe da ritenersi assorbito.

4.3. Violazione dell'art. 116 cod. pen. e vizio di motivazione *"in punto di mancata qualificazione del concorso del Costru Ivan in termini di c.d. concorso"*

anomalo". La difesa evidenzia sul punto che l'eventuale ruolo del Costru, che peraltro non aveva con il Cibotari la particolare confidenza indicata in sentenza, sarebbe sostanzialmente residuale e che lo stesso non aveva, né poteva avere ovvero immaginare, contezza di quello che sarebbe accaduto e che sarebbe stata esercitata una qualche forma di violenza nei confronti della persona offesa.

4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione *"in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e determinazione della pena base"*. Il ricorrente osserva che la motivazione della Corte territoriale sarebbe sul punto carente, intrinsecamente illogica e contraddittoria. Diversamente si sarebbe dovuto tenere in considerazione sia il modesto provento conseguito con la rapina e l'effettivo e marginale ruolo dallo stesso svolto.

5. Ricorso del Procuratore Generale di Bologna avverso l'assoluzione degli imputati Babyuk e Lami.

5.1. Vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della Corte territoriale delle prove acquisite nel corso del dibattimento in relazione alle posizioni processuali dei due imputati per i quali vi è stata assoluzione. Il Procuratore Generale, ripercorsi gli elementi emersi nel corso del dibattimento, evidenzia che la Corte territoriale sarebbe addivenuta a conclusioni errate quanto alla carenza di prove della responsabilità degli imputati Babyuk e Lami. Le dichiarazioni rese dal Postica e dalla Tsaregradska, infatti, unitamente agli altri elementi complessivamente emersi, imponevano di confermare la pronuncia sul punto del Tribunale.

5.1. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Il Procuratore ricorrente evidenzia che la Corte territoriale non avrebbe correttamente applicato l'art. 192 cod. proc. pen. Il Postica, infatti, la cui posizione era stata definita con il decreto di archiviazione, avrebbe dovuto essere considerato a tutti gli effetti testimone e, pertanto, la valutazione delle dichiarazioni dallo stesso rese non avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto nell'interesse di Artur Munjiu è fondato; i ricorsi proposti da Ivan Costru e dal Procuratore Generale di Bologna sono inammissibili.

1. L'unico motivo proposto da Munjiu è fondato e la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata.

Il ragionamento posto a fondamento della pronuncia con la quale la Corte territoriale ha ritenuto di confermare la dichiarazione di responsabilità del ricorrente può essere riassunto come segue.

Premessa.

Le dichiarazioni etero accusatorie rese da Postica e da Barsky, che *"non hanno raccontato tutto quanto sapevano ed in particolare non hanno chiarito le ragioni reali per cui erano presenti, assieme, a breve distanza dal negozio del Serra, proprio durante l'esecuzione della rapina, e del perché entrambi hanno avuto contatti, in questo frangente, con l'utenza intestata al Barsky ma in uso al Munjiu"*, sono ambivalenti ed ambigue (pag. 20 e per ulteriori considerazioni in merito ai dubbi circa l'attendibilità dei due soggetti, anche con specifici riferimenti alla posizione del Munjiu, cfr. anche pag. 28 e 29 della sentenza impugnata).

Da ciò la necessità di reperire ed evidenziare gli elementi di riscontro individualizzante a carico del ricorrente che la Corte ha ritenuto di individuare all'esito di un ragionamento inferenziale di cui dà conto in motivazione.

I passaggi logici enucleabili sul punto sono i seguenti.

Inferenza logica a.

a1. dall'analisi dei tabulati risulta che l'utenza con finale 109 ha sviluppato traffico telefonico, durante l'esecuzione della rapina, impegnando la cella che copriva la zona dove si trova il negozio del Serra;

a2. la medesima utenza con finale 109 ha avuto, sempre mentre il reato veniva commesso, contatti telefonici con le utenze in uso a Cibotari e Costru, ritenuto autori certi della rapina.

Conclusione a: la persona che aveva in uso l'utenza con finale 109 ha partecipato alla rapina.

Inferenza logica b.

b1. l'utenza telefonica con finale 109 era intestata a Barsky;

b.2. Barsky ha dichiarato di averla prestata a Munjiu;

Conclusione b: Munjiu aveva in uso l'utenza con finale 109.

Inferenza logica c (a+b).

c.1. la persona che aveva in uso l'utenza 109 ha partecipato alla rapina;

c.2. Munjiu aveva in uso l'utenza con finale 109.

Conclusione c: Munjiu è uno degli autori della rapina.

Elemento quest'ultimo che, unitamente al contenuto dell'intercettazione con pgr. 176 del 2 febbraio 2016, intercorsa tra due amici del ricorrente nel quale si afferma che il Munjiu aveva *"combinato qualche cosa di grosso"*,

costituirebbe *"pieno ed adeguato riscontro"* alle dichiarazioni etero accusatorie del Postica (cfr. pag. 22 del provvedimento impugnato).

Tale conclusione, invero, risultato di un ragionamento circolare nel quale si attribuisce il valore di riscontro ad un elemento privo di autonoma efficacia rappresentativa, appare logicamente viziata.

La complessiva valutazione compiuta dalla Corte territoriale, infatti, non tiene in conto che in effetti il ritenuto elemento di riscontro, costituito dalla attribuibilità a Munjiu dell'utenza 109, non ha alcuna efficacia rappresentativa autonoma e la natura dello stesso, provenendo da un soggetto ritenuto coinvolto nei fatti e la cui posizione è dagli stessi giudici viene ritenuta nella sostanza simile a quella del Postica, appare dubbia.

La considerazione secondo la quale le dichiarazioni del Barsky di avere prestato una delle sue utenze ad altra persona sarebbero credibili, d'altro canto, non è sufficiente a superare l'incertezza dell'elemento. Poiché anche tale dato, che coincide con la conclusione di un'ulteriore inferenza logica di natura abduittiva non è direttamente riferibile al Munjiu (circa l'impossibilità di desumere un fatto da un dato incerto, fondato su di un ragionamento abduittivo di natura meramente presuntiva, se pure in tema di prova indiziaria, cfr. Sez. 1, n. 18149 del 11/11/2015, dep. 2016, Korkaj, Rv. 266882).

La circostanza che Barsky il giorno della rapina avesse in uso l'utenza con finale 518 e che abbia avuto contatti telefonici con l'altra sua utenza (quella con finale 109), infatti, consente di ritenere unicamente che le due utenze allo stesso intestate fossero in uso a persone diverse, ma nulla aggiunge quanto all'identità della persona, eventualmente diversa dal Barsky, che aveva effettivamente in uso quella coinvolta nella rapina (cfr. pag. 29 nella quale, peraltro si evidenzia che il Barsky non ha spiegato il motivo per il quale avrebbe prestato un cellulare con scheda a sé intestata proprio al Munjiu).

Il fatto che il ritenuto elemento di riscontro provenga dallo stesso Barsky la cui posizione è stata ritenuta "poco chiara" ed è stata dagli stessi giudici di merito nella sostanza accomunata a quella del Postica, poi, come detto, impone di ritenere dubbia la stessa natura del riscontro stesso che, appunto, per tale ragione non può ritenersi esterno.

Né, infine, può attribuirsi rilievo decisivo alla circostanza, processualmente neutra, che il Munjiu non si sia sottoposto ad esame.

In tale contesto e concludendo, pertanto, in assenza di elementi concreti, esterni ed individualizzanti -tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario delle dichiarazioni accusatorie (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016,

dep. 2017, Djorjevic, Rv. 269683)- la sentenza deve essere annullata con rinvio affinché la Corte territoriale proceda ad un nuovo esame sul punto

2. Il ricorso proposto da Ivan Costru è inammissibile.

2.1. Le doglianze oggetto del primo motivo, impropriamente qualificate nei termini della violazione di legge ma che in effetti si riferiscono al vizio di motivazione, peraltro reiterative di quelle già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate.

La Corte territoriale, la cui motivazione comunque si salda ed integra con quella della sentenza territoriale, ha adeguatamente risposto alle censure che la difesa aveva sollevato in merito all'erronea attribuzione di attendibilità riconosciuta dal primo giudice alle dichiarazioni rese da Postica, Barsky e la Tsaregradska.

Il giudice dell'appello, infatti, proprio tenendo conto delle critiche articolate dalla difesa nell'atto di impugnazione, con il riferimento agli elementi oggettivi emersi (l'accertata responsabilità del Cibotari, le circostanze relative alla conoscenza tra questi ed il ricorrente, la condotta tenuta il giorno della rapina accompagnando l'autore materiale da Mestre al luogo dove il reato è stato commesso, le modalità di tempo e di luogo dei contatti intercorsi durante l'azione delittuosa tra i due) ha evidenziato che la dichiarazione di responsabilità del Costru può ritenersi fondata *"a prescindere da qualunque valutazione venga fatta delle dichiarazioni di Postica, Barsky e Tsaregradka"*.

2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, infatti, la privazione della libertà personale della persona offesa (legata con i cavi di una prolunga elettrica ed imbavagliata con il nastro adesivo fino a che non è stata liberata dai soccorritori) si è protratta per un tempo significativamente più ampio di quello strettamente necessario a vincere la resistenza della stessa.

Il reato di sequestro di persona, d'altro canto, è assorbito in quello di rapina aggravata previsto dall'art. 628, comma terzo, n. 2 cod. pen. solo quando la privazione della libertà personale abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario all'esecuzione della rapina, ma non quando si protragga anche dopo la consumazione della stessa (Sez. 2, n. 22096 del 19/05/2015, Coppola e altri, Rv. 263788; Sez. 2, n. 3604 del 08/01/2014, Palanza e altro, Rv. 258549; Sez. 2, n. 24837 del 05/05/2009, Macovei e altro, Rv. 244339).

2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

La soluzione della Corte territoriale, che ha evidenziato come le circostanze di tempo e luogo (azione programmata in pieno giorno e con la vittima presente all'interno del negozio) imponessero di ritenere che il reato

programmato fosse proprio la rapina e che le concrete modalità di esecuzione fossero prevedibili, è giuridicamente corretta ed adeguatamente motivata.

In tema di concorso di persone nel reato, d'altro canto, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità (Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, Jamarishvili, Rv. 27446701Sez. 2, n. 3167 del 28/10/2013, dep. 2014, Sorrenti, Rv. 258604) e, poi, quando questo non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata (Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Lia, Rv. 265479)

2.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della gravità dei fatti, dell'intensità del dolo, della condotta processuale e del precedente per la contravvenzione di porto d'armi.

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De

Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737).

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, peraltro, appaiono orientate a sollecitare in questa sede una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).

Il riferimento al fatto che il provento sarebbe "modesto", a fronte degli elementi indicati dalla Corte, è inconferente.

Il ruolo di "palo" serbato dall'imputato, poi, che ha facilitato l'azione dei correi ed ha assicurato la fuga del Cibotari, non può essere considerato neanche a tale limitato fine come di "*minor rilievo*".

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p, al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

3. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale è inammissibile.

3.1. Il primo motivo, nel quale viene sollecitata una rilettura degli elementi valutati dalla Corte territoriale, non è consentito.

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, infatti, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944).

La Corte, d'altro canto, non ha il potere di procedere ad una autonoma valutazione, adottando propri e diversi parametri di ricostruzione dei fatti, ritenuti così maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa poiché il giudice di legittimità ha esclusivamente il compito di controllare se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217).

Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., quindi, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle

argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina dep. 2017, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv 235507).

Tanto premesso, la rivalutazione del fatto cui tendono i motivi proposti –nei quali il ricorrente si confronta direttamente con le dichiarazioni acquisite e con le trascrizioni delle udienze, così sollecitando appunto l’applicazione di criteri diversi da quelli adottati dai giudici di merito, che pure hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento con motivazione esente sul punto da vizi logici e giuridici- è preclusa nel giudizio di legittimità (*“esula dai poteri della Cassazione, nell’ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell’“iter” argomentativo di tale giudice, accertando se quest’ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione”*, in questo senso da ultimo Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217).

La motivazione del provvedimento impugnato, d’altro canto, quanto alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dal Postica e dalla Tsaregradska e dell’efficacia dimostrativa dei residui elementi in concreto emersi a carico di Lami e Babyuk, appare adeguata, logica e coerente e, pertanto, non è sul punto sindacabile in questa sede.

3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, che ha ritenuto di applicare alle dichiarazioni rese dal Postica la regola di giudizio di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., diversamente da quanto evidenziato nel ricorso, ha operato correttamente.

Alla specifica posizione processuale del Postica, d’altro canto, non si applica il principio di diritto secondo il quale *“la disciplina limitativa della capacità a testimoniare di cui all’art. 197, comma 1, lettere a) e b), all’art. 197 bis e all’articolo 210 c.p.p., non è applicabile alle persone sottoposte ad indagini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di archiviazione”* (Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009, dep. 2010, De Simone, Rv. 246376), cui fa riferimento il ricorrente.

Dalla lettura integrale della sentenza delle Sezioni Unite citata dal ricorrente, infatti, anche in virtù dell’inciso *“esclusa comunque la situazione del concorrente nel medesimo reato in ragione della peculiarità derivante dall’unicità del fatto-*



reato" (cfr. pag. 19 sent. Sez. Un. cit.), risulta che il principio di diritto enucleato si riferisce espressamente alla persona già indagata per un reato diverso connesso e collegato (cfr. specifica indicazione contenuta nell'incipit di pag. 21 sent. Sez. Un. cit).

Il Postica, sottoposto ad indagini per la medesima rapina, benché la sua posizione processuale sia stata definita con decreto di archiviazione e non con sentenza, quindi, è stato correttamente sentito ai sensi dell'art. 197 *bis* cod. proc. pen. ed altrettanto correttamente le sue dichiarazioni sono state valutate facendo riferimento alla regola stabilita dall'art. 192, comma 3 cod. proc. pen.

Sotto altro profilo, d'altro canto, la necessità di procedere ad una attenta valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dal "teste" Postica era sicuramente giustificata dalla peculiare posizione processuale dello stesso, soggetto sottoposto ad indagini per il medesimo reato e che risultava anche aver ritrattato quanto in origine riferito in merito ai fatti oggetto del processo.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di Munjiu Artur con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna. Dichiara inammissibili i ricorsi del Procuratore Generale di Bologna e di Costru Ivan e condanna quest'ultimo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14/5/2019

Il Consigliere estensore

Marco Maria Monaco



Il Presidente
Geppino Rago

